

Sentenza 23 Aprile 2013, n. 73

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 97 e 136 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, c. 2°, della legge della Regione Puglia 15/05/2012, n. 11; art. 5, c. 3°, della legge della Regione Puglia 03/07/2012, n. 18.

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale);

2) cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 117 del 2012.

Estensore nota: Enrico Righi

Va premesso che con sentenza n. 42/2011 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40.

Tale disposizione introduceva meccanismi di assunzione nel settore del pubblico impiego non conformi all'art. 97 Cost., in pratica una stabilizzazione del personale (medico dirigenziale) senza previo concorso pubblico.

Una delle norme oggi impugnate (l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15/05/2012, n. 11) prevede che gli enti del servizio sanitario regionale possano, per le necessità contingenti e comunque limitatamente ad assunzioni a tempo determinato, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento costituzionalmente previste, attingere alle graduatorie formate ai sensi della normativa già dichiarata costituzionalmente illegittima.

L'altra norma impugnata (l'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 03/07/2012, n. 18), che prevedeva la possibilità di prorogare, anche senza l'autorizzazione della Giunta regionale, i contratti a tempo determinato stipulati ex art. 1, comma 2, l.r. Puglia n. 11/2012, è stata abrogata e non ha avuto *medio tempore* applicazione. In ordine a quest'ultima impugnazione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

In riferimento alla legge n. 11/2012, il ragionamento della Corte si dipana partendo da un dato ormai consolidato: la deroga al meccanismo del concorso pubblico è giustificata solo in casi eccezionali, non ricorrenti nella fattispecie concreta, si direbbe per definizione: si pretende in effetti, da parte del legislatore regionale, di utilizzare graduatorie di candidati formate all'esito di procedure in relazione alle quali si è formato giudicato di illegittimità costituzionale. Esse infatti scaturivano dall'applicazione della legge regionale n. 40/2007, per questa parte, come ricordato, dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il secondo elemento scolpito dalle statuizioni della sentenza è relativo all'insussistenza di una differenza di disciplina giuridico-costituzionale fra assunzioni a tempo determinato ed assunzioni a tempo indeterminato: in ogni caso, secondo la Corte, eludere il meccanismo del concorso pubblico, viola l'art. 97 Cost.

Aggiunge la Corte che un ordito legislativo come quello siffatto concreta il perseguimento per via surrettizia delle stesse finalità di cui alla precedente legge dichiarata costituzionalmente illegittima; in altre parole si è di fronte a violazione del principio del giudicato costituzionale.

La violazione sussiste in effetti anche quando vengono posti in essere strumenti che mirano, pur se indirettamente, alle stesse finalità della legislazione già oggetto di declaratoria di illegittimità.

I Giudici esprimono preoccupazione per le reiterate violazioni del giudicato costituzionale da parte della Regione Puglia (statuizione in diritto n. 5.2).

L'art. 1, comma 2, della legge r. Puglia n. 11/2012 viene conclusivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 97 e 136 Cost.